



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero	47
Del	05-05-2022

OGGETTO:	CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI L. 353/2000. AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO FINO AL 31.12.2021.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **2022** il giorno **cinque** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi delle vigenti norme dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FLORIO ALBERTO	SINDACO	Presente
2	REA EMANUELA	ASSESSORE	Presente
3	DI TOMMASO PIERLUIGI	VICESINDACO	Presente
4	VIDETTI PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	PETRUCCELLI GIULIANA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DONATO FALASCA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA visione di tutti gli atti inseriti nel fascicolo istruito dal Geom. Filippo PILLA in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, da cui ne deriva la necessità dell'adozione di un provvedimento concernente l'oggetto;

PREMESSO che:

- il comma 1 e comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", prescrivono quanto segue:

- *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;*

- *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

- con delibera della Giunta Comunale n. 220 del 27/11/2007 è stato istituito il "Catasto degli incendi boschivi", ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 e dell'O.P.C.M. n. 2007;

VISTE le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato aggiornato il Catasto degli incendi boschivi n° 66 del 31.03.2008, n° 103 del 17/06/2008, n° 30 del 13.03.2018, n° 44 del 17.05.2018 e n° 53 del 19.05.2020 ;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazione;

PRESO ATTO che per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000;

VISTO il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegato, adottato a seguito dell'O.P.C.M. n. 3624 del 24.10.2007, che all'art. 1 comma 3 prevede che gli enti locali possono attingere le informazioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

RILEVATO dover provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro analitico completo delle aree attraversate dal fuoco, secondo i dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso il sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);

RILEVATO che:

- dal 1.01.2020 al 31.12.2020 non si sono verificati incendi boschivi;

- dal 1.01.2021 al 31.12.2021, dalla banca dati del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), risulta un incendio boschivo in data 4.10.2021 in Loc. Masseria Iantomasi, per una superficie totale di Ha 25.14.10 di cui Ha 2.98.58 destinati a bosco e pascolo, così come individuati dall'immagine del geoportale e dalla scheda riepilogativa dei dati catastali, in parte ricadente anche in agro del Comune di Montelongo;

EVIDENZIATO, in particolare, che la suddetta normativa prescrive nelle aree percorse da fuoco, nonché inserite nel catasto particellare comunale, l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni, il vincolo di inedificabilità per 10 anni ed il divieto per 5 anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche; il divieto di caccia e pascolo per un decennio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, mentre non si è reso necessario acquisire il parere contabile;

Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di aggiornare il catasto incendi dando atto che dal 1.01.2020 al 31.12.2020 non si sono verificati incendi boschivi, così come risulta dai dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso il sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) - (All. "A");
- 3) di aggiornare il catasto incendi dando atto che dal 1.01.2021 al 31.12.2021 si sono verificati incendi in corrispondenza di un'ampia area denominata Loc. Masseria Iantomasi, per una superficie totale di Ha 25.14.10 di cui Ha 2.98.58 destinati a bosco e pascolo, ricadenti in agro del Comune di Santa Croce di Magliano ed in parte in agro del Comune di Montelongo così come risulta dai dati riepilogativi forniti dal Corpo Forestale dello Stato, attraverso il sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) - (All. "B");
- 4) di istituire sulle aree di cui sopra, ricadenti in agro del Comune di Santa Croce di Magliano, così come riportate nell'elenco generale delle particelle catastali interessate dal fuoco, i vincoli indicati dall'art. 10 della richiamata Legge n. 353/2000, in funzione delle specifiche circostanze oggettive previste dalla citata norma e ricorrenti per le aree ed il territorio comunale.
- 5) di esporre per trenta giorni all'Albo Comunale la deliberazione, dandone tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni.
- 6) di rimandare a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni presentate e l'approvazione degli atti definitivi.
- 7) di trasmettere copia degli atti al comandante della Stazione Carabinieri Forestali di S.Elia a Pianisi (CB), competente per il territorio.

Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l'urgenza di procedere in merito, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma4, dell'U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERZA - GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica dell'area proponente.

Santa Croce di Magliano, 05-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ING. ANTONIO PLESCIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA SECONDA - CONTABILITA' E BILANCIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Non Necessario** per il visto di regolarità contabile.

Santa Croce di Magliano, 05-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARILENA COLOMBO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. ALBERTO FLORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DONATO FALASCA

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DONATO FALASCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DONATO FALASCA
